

## **Legge federale sulla concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti**

del 6 ottobre 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere al Museo svizzero dei trasporti un contributo per investimenti edilizi.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale semplice un credito d'impegno per gli anni 2008–2011.

### **Art. 2**

Il contributo d'investimento è versato soltanto se:

- a. il Cantone e la Città di Lucerna partecipano al finanziamento del progetto nella misura di almeno 5 milioni di franchi ciascuno;
- b. l'economia privata partecipa al finanziamento del progetto nella misura di almeno 20 milioni di franchi;
- c. i mutui bancari necessari per gli investimenti edilizi sono stati assegnati in forma giuridicamente vincolante;
- d. le necessarie autorizzazioni di costruzione sono state concesse.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 2817

**Art. 3**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2006<sup>3</sup>

Termine di referendum: 25 gennaio 2007